

## COMPETENZE PROFESSIONALI: CEMENTI ARMATI

**Le competenze della nostra categoria professionale relativamente ai cementi armati, come indicato all'art. 2 punto cc) della Legge 10 febbraio 1992 n. 152 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale", di seguito riportato, sono previste nei limiti delle competenze dei geometri.**

*Le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.*

**Ulteriori elementi si possono dedurre da quanto previsto agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato Cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".**

*Art. 1. (Disposizioni generali) - Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.*

*Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.*

*Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.*

*La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.*

*Art. 2. (Progettazione, direzione ed esecuzione). – La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.*

*L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.*

*Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.*

**All'articolo 16 del Regolamento per la professione di geometra (Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1929) si delineano in modo più preciso i limiti di tali competenze.**

*L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:*

- a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;*
- b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;*
- c) misura e divisione di fondi rustici;*
- d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;*
- e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione; stima dei danni prodotti a fondi rustici; dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a colture erbacee, legnose da frutto, da foglia e da bosco. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di rivalutazione, richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;*
- f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili, stima dei danni prodotti dagli incendi;*
- g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;*
- h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;*
- i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;*
- l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali, senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista di acque per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative esclusa, comunque, la relazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;*
- m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;*
- n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);*
- o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;*
- p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;*
- q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie dei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implicino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.*

**Gli aspetti dimensionali che definiscono la linea di demarcazione tra le nostre competenze e quelle di architetti ed ingegneri per quanto riguarda i cementi armati sono specificate nelle varie leggi predisposte per le singole tipologie di opere, ed è a queste che si dovrà far riferimento caso per caso.**

Ivano Caviola